

Proposta di legge:

Modifica della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione). Disposizioni in materia di rinnovo degli incarichi.

SOMMARIO

Preambolo

Art. 1 - Modifica dell'articolo 13 della l.r. 5/2008. Limitazioni per l'esercizio degli incarichi

Art. 2 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione ;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione);

Visto il parere favorevole della Commissione regionale per le Pari opportunità, espresso nella seduta del2018;

Considerato quanto segue:

1. Al fine di rendere disponibili per le nomine e designazioni di competenza regionale, professionalità a cui risulta attualmente preclusa, dalla formulazione del combinato disposto dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 della l.r. 5/2008, un'ulteriore nomina ad incarichi che abbiano già ricoperto per designazione di altri enti, si rende necessario, in relazione all'ipotesi disciplinata dai commi citati, specificare che non devono essere computati i mandati svolti da uno stesso soggetto nella medesima carica, quando la designazione proviene da soggetti esterni alla Regione;

2. Per poter provvedere tempestivamente agli adempimenti successivi, si stabilisce l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge:

Art. 1

Modifica dell'articolo 13 della l.r. 5/2008. Limitazioni per l'esercizio degli incarichi

1. Il comma 5 dell'articolo 13 della l.r. 5/2008 è sostituito dal seguente:

“5. Ai fini del comma 4, si considerano anche i mandati svolti prima dell'entrata in vigore della presente legge. Non si considerano i mandati svolti a seguito di nomina o designazione da parte di soggetti diversi dalla Regione.”

Art. 2

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.